

Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 450318 del 30 luglio 1990

Oggetto: **Conservazione delle fatture e delle bollette d'importazione su dischi ottici.**

La società ... S.p.A. ha rivolto istanza alla scrivente – tramite l'Ispettorato Compartimentale ... - al fine di essere autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.72 n. 633, alla conservazione ed archiviazione dei documenti prescritti dalla normativa IVA tramite un sistema di gestione delle immagini di produzione della società P.

Tale sistema consente sia la lettura dei documenti attraverso una fotocamera digitale, sia la possibilità di riproduzione degli stessi attraverso un sistema base ad elevata tecnologia.

La società istante, garantendo l'immodificabilità di quanto riprodotto su dischi ottici, ha comunicato i punti essenziali nei quali si articola il sopracitato procedimento di conservazione ed archiviazione dei documenti.

Gli elementi caratterizzanti il sistema sono i seguenti:

- 1) due stazioni di lettura, costituite da una fotocamera digitale che consente lo "scanning" dei documenti e la loro trasformazione in immagini digitali;
- 2) un'unità di memorizzazione e gestione dell'immagine. La memorizzazione avviene in forma "bit - map" che rappresenta la "fotografia" dell'immagine su disco ottico che non potrà più essere alterato o cancellato. Infatti, a differenza delle registrazioni effettuate sui normali supporti magnetici, quelle "incise" su dischi ottici non sono in alcun modo modificabili.

La stessa unità consente inoltre la gestione delle immagini immagazzinate permettendo, nel caso di un'eventuale richiesta degli organi di controllo, il reperimento di un determinato documento in un tempo variabile dai quattro ai quindici secondi;

- 3) un'unità di stampa per la riproduzione su carta del documento, mediante un sistema laser ad alta qualità.

Esaminata l'istanza di parte, l'allegata documentazione tecnica, e visto il parere favorevole espresso da codesto Ispettorato Compartimentale, la scrivente autorizza la ... S.p.A. ad adottare il sistema di conservazione ed archiviazione dei documenti prodotto dalla società P., a condizione che sussistano e che permangano in futuro le circostanze di fatto come sopra indicate.

È necessario, inoltre - come la scrivente ha avuto modo di affermare con la Circ. n. 3/360180 del 17.01.79 e con la Ris. n. 570948 del 01.09.88 in relazione ad analoghe circostanze - che il soggetto che intende avvalersi di tale autorizzazione sia in grado di consentire in qualsiasi momento, a richiesta degli organi di controllo, la nitida visione del documento e la sua puntuale riproduzione a stampa.

L'autorizzazione riguarda esclusivamente le fatture e le bollette doganali ricevute e da ricevere, le fatture emesse e da emettere, comprese le autofatture, nonché le note di credito e debito emesse a norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 633, e non spiega efficacia nell'ambito dell'imposizione sul reddito, sussistendo in questo caso la specifica disciplina prevista dall'art. 22 del D.P.R. 29.9.73 n. 600.

I dischi ottici debbono essere conservati per la durata prevista dall'ultimo comma dell'art. 39 del citato decreto n. 633.

La predetta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento in caso di abusi o di irregolarità rilevate dagli organi di controllo.